

# “Rivoluzione culturale” del femminicidio e limiti del diritto penale




di Valeria Torre

Ordinaria di diritto penale, dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia

**It**

Il contributo analizza la recente introduzione del reato di femminicidio nell'ordinamento penale italiano, mettendone in discussione la funzione simbolica. Muovendo da un'analisi delle disparità strutturali e delle condizioni di vulnerabilità delle donne, si evidenziano i limiti del diritto penale quale strumento di trasformazione culturale. Particolare attenzione è dedicata alle difficoltà di tipizzazione della nuova fattispecie, ai profili di indeterminatezza e ai rischi di regressione sul piano delle garanzie penali. Un'analisi critica all'uso del diritto penale come risposta a un fenomeno di matrice sociale e sistemica.

 **femminicidio, disparità, tipizzazione**

**Eng**

The contribution examines the recent introduction of the offence of femicide into the Italian criminal legal system, calling into question its symbolic function. Drawing on an analysis of structural inequalities and women's conditions of vulnerability, it highlights the limitations of criminal law as a vehicle for cultural change. Particular attention is paid to the difficulties of defining the new offence, issues of legal indeterminacy, and the risk of regression with respect to criminal law guarantees. The article develops a critical assessment of the reliance on criminal law as a response to a phenomenon rooted in social and systemic factors.

 **femicide, inequality, offence definition**

**Sommario**

1. Introduzione – 2. La vulnerabilità delle donne quale conseguenza di disparità strutturali – 3. La difficile tipizzazione del femminicidio – 4. Conclusioni

## 1. Introduzione

La gravità e la drammaticità dei casi di femminicidio alimentano un senso di impotenza nei confronti di un fenomeno che, al di là delle reazioni emotive, è difficile da affrontare non tanto nell'analisi delle sue cause, ma soprattutto nelle possibili linee di intervento. Rispetto alla complessità del tema, pare persino scontato affermare che non vi sia una unica soluzione ad un problema le cui radici affondano nelle dinamiche culturali, sociali, strutturali che normalizzano forme di abuso, sopraffazione, discriminazione, e con questa consapevolezza si valuterà il recente intervento normativo in tema di femminicidio, per verificare se effettivamente si sia cercato di contrastare adeguatamente quelle condizioni di contesto che dissimulano, giustificano e persino favoriscono la violenza contro le donne. In questa ottica deve essere chiaro che l'intervento penale può essere senz'altro uno strumento legittimo di contrasto al fenomeno, ma non certo la sola opzione politico-criminale, bensì l'ultima risorsa a sostegno di una strategia integrata in grado di fronteggiare in generale la violenza di genere e contro le donne. Il femminicidio si pone, infatti, come ultimo atto di una *escalation* di violenza e di abusi (spesso nell'ambito di relazioni interpersonali) che in qualche modo sembrano legittimati da un sistema in cui la discriminazione e la disuguaglianza di genere sono diventati un dato strutturale, per cui occorre agire innanzitutto attraverso una politica sociale, economica ed istituzionale volta a garantire i diritti e le libertà delle donne. Questo del resto è ciò che viene chiesto a livello internazionale con l'Agenda 2030, ma questo soprattutto è un obbligo convenzionale e eurounitario e solo una lettura parziale della Convenzione del Consiglio d'Europa (c.d. Convenzione di Istanbul) 11 maggio 2011 *sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e violenza domestica*<sup>1</sup> e della direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 14 maggio 2024 *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*<sup>1</sup> può suggerire che l'introduzione del reato di femminicidio corrisponda ad un adempimento di un obbligo di penalizzazione imposto da fonti sovranazionali<sup>2</sup>.

La legge sul femminicidio del 2 dicembre 2025, n. 181, si pone invece in una posizione diametralmente opposta a questa assunta in premessa, incentrando l'intervento solo sulla repressione penale e, paradossalmente, tale scelta viene presentata come una svolta culturale da cui dovrebbe prendere l'abbrivio un mutamento significativo della nostra società verso il superamento della disparità di genere, incontestabilmente all'origine di tutte le forme di violenza contro le donne.

Del resto anche il ministro Nordio in una intervista ha ammesso che non vi sia una lacuna di tutela, ma che l'intervento si colloca su di un piano simbolico, culturale.

Parrebbe, quindi, che il risultato ambito della nuova legge sia soprattutto simbolico, affidando così al diritto penale una funzione di promozione culturale, pedagogica, di dubbia legittimità.

La cultura, tuttavia, non è un elemento isolato rispetto al contesto e alla struttura sociale ed economica, anzi è un riflesso di quella struttura ed è indubbio che la cultura dominante sia l'espressione di quei rapporti di forza e di quelle forme di disuguaglianza che sono radicati nella nostra società. Anzi proprio la cultura dominante rappresenta al tempo stesso un riflesso ed una forma di legittimazione di quei rapporti di forza, tra cui possiamo includere anche i rapporti di genere.

Difficile comprendere come una parola in un Codice penale possa ribaltare quelle asimmetrie di potere che le donne subiscono nell'ambito del lavoro, della famiglia, delle istituzioni, nella politica e che condizionano e alimentano una pratica ed una cultura di sopraffazione, abuso e violenza contro le donne.

## 2. La vulnerabilità delle donne quale conseguenza di disparità strutturali

Alcuni dati forniscono una icastica rappresentazione del ruolo e della posizione delle donne nella società italiana, soprattutto nel mondo produttivo (i dati sono presi dal rapporto Cnel-Istat del marzo 2025)

Se circa sette uomini occupati su dieci possono contare su un lavoro standard (dipendente a tempo indeterminato o autonomo con dipendenti), tra le donne sono in questa situazione poco più della metà delle occupate (53,9%). Quasi un quarto delle donne che lavora presenta uno o più elementi di vulnerabilità (dipendente a tempo determinato, part time involontario, ecc.), contro il 13,8% degli uomini.

Il 69,3% delle donne che vivono da sole – si apprende dal Rapporto Cnel-Istat – ha un impiego, percentuale che scende al 62,9% tra le madri sole e al 57,2% tra le madri in coppia. Viceversa, tra gli uomini il tasso di occupazione per i single è di circa il 77% e arriva all'86,3% per i padri in coppia. Tra i 25 e i 34 anni meno della metà delle madri risulta occupata. Le disparità a livello territoriale appaiono molto importanti, legandosi anche alla diversa disponibilità di servizi per la prima infanzia: mentre nelle regioni del Nord e del Centro il tasso di occupazione delle madri supera o sfiora il 70%, nel Mezzogiorno si attesta poco sopra il 40%. Il numero di donne costrette a lasciare il lavoro dopo il primo figlio per mancanza di politiche a sostegno della maternità è ancora considerevole.

Anche la segregazione verticale (“tetto di cristallo”) continua ad essere una realtà. In Italia, le parlamentari donna – sottolinea lo studio Cnel-Istat – sono il 33,6%. La quota di donne elette nei consigli regionali si ferma al 24,5%. Per quel che riguarda le imprese, solo il 28,8% è a conduzione femminile. La quota di imprenditrici è comunque in crescita, in tutte le classi di età, ma soprattutto tra le under 35 (+2,3 punti). La classe dirigente della PA è costituita dal 30% da donne, sebbene le dipendenti donna siano anche l'80%. Nel privato poco più del 22% assume un ruolo dirigenziale.

La diffusione di contratti non standard nella componente femminile del mercato del lavoro – mette in luce il Rapporto Cnel-Istat – è la principale causa di livelli retributivi individuali insufficienti. Nonostante dal 2015 al 2022 il monte retributivo annuo delle donne occupate sia cresciuto in termini reali del 5% (contro il 3,2% degli uomini), il differenziale di genere tra le retribuzioni medie resta piuttosto marcato, superiore ai 6 mila euro su base annua a vantaggio dei dipendenti maschi. Si calcola che gli uomini guadagnino il 20% in più delle donne nella stessa posizione.

Lo *smart working* e il part-time secondo la fondazione Banca d'Italia sono le uniche forme di lavoro che consentono alle donne una conciliazione con il lavoro di cura.

Si evidenzia quindi che l'accesso delle donne al mondo produttivo è sicuramente meno garantito rispetto agli uomini. Sono diffusi modelli lavorativi che consolidano una debolezza economica e che sclerotizzano anche una dinamica dei ruoli nella famiglia in cui alla donna si chiede di assumere tutte le responsabilità del lavoro di cura. Circa il 70% del lavoro non retribuito (ovvero di cura) è svolto dalle donne.

Quali conclusioni trarre? Qual è la posizione delle donne nella società? Questa fisiologica discriminazione delle donne può mai alimentare una cultura della pari dignità? Non emerge forse una certa discrasia tra le intenzioni dichiarate, propagandate di questa legge e la realtà in cui si troverebbe ad operare? Che senso ha intervenire con lo strumento penale per reprimere la violenza più feroce contro le donne, ovvero il femminicidio, quando il sistema e la struttura sociale ed economica tollerano, consentono e addirittura favoriscono dinamiche di discriminazione, diseguaglianza che collocano la donna in una posizione di debolezza rendendole vulnerabili a forme di sopraffazione, di abuso, di discriminazione?

Per cambiare una cultura di sopraffazione occorre mutare i rapporti di forza nell'ambito

di una società che ipocritamente tali rapporti li dissimula con proclami e propaganda populista, anche minacciando la pena dell'ergastolo: così si assicura una tutela paternalistica delle donne, sostanzialmente lasciando immutata la posizione di debolezza che assumono nella società. Occorre invece assicurare una vera emancipazione riconoscendo diritti e libertà sempre più messi in discussione o se non anche negati. Il percorso è quello di investire nelle libertà e nei diritti delle donne, non nella tutela a costo zero contro forme di violenza che dovrebbero essere prevenute e non solo represses.

Con questa prima osservazione critica sul ruolo simbolico e pedagogico del diritto penale, non si intende però negare che il diritto costituisca uno dei più elaborati strumenti culturali di una società: esso, infatti, veicola messaggi e il diritto penale, in particolare, utilizza la sanzione come meccanismo di rinforzo. Il diritto concorre a definire l'indirizzo culturale di un determinato assetto sociale. Ma se l'assetto sociale e la sua struttura si evolvono secondo valori e principi diversi, difficilmente la minaccia di pena potrà mutare tale orientamento.

Inoltre che il diritto penale diventi strumento di un processo di acculturazione e/o di assimilazione etica imposta attraverso la minaccia di sanzione, non sembra accettabile se si vuol rimanere fedeli all'idea di un diritto penale laico, legato ai principi di offensività e materialità.

### **3. La difficile tipizzazione del femminicidio**

Anche assumendo come corretta la prospettiva di azione scelta dal nostro legislatore e ritenere che nominare la parola femminicidio nel Codice penale sia il primo passo per fronteggiare il fenomeno, non si può tacere che non esiste una unica forma di femminicidio e non esiste neanche una definizione univoca di femminicidio. Perciò, prima di optare per una scelta di criminalizzazione, dovrebbe essere chiarito attraverso ricerche empiriche e analisi della prassi giurisprudenziale quali forme di femminicidio costituiscono quella "urgenza criminologica" che la relazione di accompagnamento indica come giustificazione di un intervento legislativo così significativo.

Senza una opportuna verifica empirica delle condizioni e del contesto in cui maturano i femminicidi in Italia, qualsiasi definizione normativa rischia di tracciare confini incerti, incapace di cogliere il tipo criminoso che dovrebbe essere alla base della scelta politico-criminale. I limiti definitivi spesso nascondono una confusione valoriale e una difficoltà oggettiva di descrivere un fenomeno criminologico attraverso il linguaggio tecnico-giuridico e questa difficoltà definitoria sembra caratterizzare anche la tipicità dell'art. 577 *bis* c.p.

Pare infatti difficile capire quale tipologia di femminicidio è stato preso in considerazione dal nostro legislatore e quale definizione di femminicidio è stata adottata. La norma si pone come un patchwork confuso e neanche coerente con la realtà italiana. La tipicità vaga, evanescente, non sembra in grado di esprimere elementi di maggiore disvalore talmente significativi da giustificare un incremento sanzionatorio<sup>3</sup>, ovvero un vero obbrobrio penalistico: l'ergastolo come pena fissa.

Per giustificare una maggiore punizione di un fatto che è già severamente punito occorrono elementi di disvalore ulteriori e di notevole pregnanza lesiva, che difficilmente in un reato che ha come evento la morte di una persona possono emergere, aggiungendo un ulteriore *quid pluris* di offensività all'annientamento della vita. Innanzi ad un disvalore d'evento così totalizzante, sbiadisce qualsiasi considerazione rispetto al disvalore di azione e soprattutto alle motivazioni che – come si avrà modo di vedere – costituiscono il nucleo valoriale su cui si è scelto di costruire la nuova fattispecie. Anzi in realtà sembrerebbe un disvalore legato al contesto culturale di appartenenza.

La fattispecie utilizza termini mutuati dal sapere criminologico, sociologico. Questa contaminazione tra linguaggio giuridico e linguaggio sociologico – come si avrà modo di dimostrare – rivela l'incapacità e i limiti del diritto penale di intervenire rispetto a contesti che sfuggono ad una tassativa categorizzazione giuridica, perché frutto di processi sociali complessi, che non possono essere analiticamente ridotti, parcellizzati in singoli fatti penalmente illeciti. L'incapacità di esprimere attraverso il linguaggio tecnico-giuridico il disvalore di singole condotte non è quindi solo un problema linguistico, ma un limite sistemico, strutturale, di funzionamento del diritto penale.

Ad esempio si presenta il femminicidio come delitto di potere e per questa sua particolarità meriterebbe una previsione autonoma in grado esprimere ed esaurire quello specifico disvalore relativo ad una asimmetria di potere tra generi.

Se attraverso questa dinamica di potere si spiega l'eziogenesi del delitto, non è detto che sia possibile trasferire questo dato di contesto in una norma attraverso il linguaggio tecnico-giuridico, senza valicare le linee perimetrali che legittimano scelte politico-criminali alla luce dei caratteri e dei principi di garanzia del diritto penale: in particolare tassatività e determinatezza.

Occorre esprimere attraverso la tipicità quell'ulteriore disvalore che legittima una pena più grave: in sostanza se l'asimmetria di potere e il suo abuso concorrono nella valutazione di meritevolezza di pena, questi elementi o vengono trasferiti sul piano della tipicità o non possono essere presi in considerazione nella comminatoria edittale. Affinché possa avere rilievo, nella fattispecie di femminicidio, tale asimmetria di potere dovrebbe plasmare la tipicità, definendo in termini chiari la specifica modalità di aggressione al bene vita evidenziando quel *quid pluris* rispetto all'evento morte dell'art. 575 c.p..

Passando all'analisi della disposizione, una prima ipotesi di femminicidio si riferisce all'odio e alla discriminazione verso la persona "in quanto donna" che presenta plurimi profili di criticità. Attraverso tale locuzione sembrerebbe che il legislatore abbia inteso inquadrare il femminicidio nell'ambito dei delitti contro l'uguaglianza, ove la vittima assume il ruolo di vittima simbolica, che catalizza i pregiudizi e i sentimenti avversi alla sua categoria. Quindi l'odio e la discriminazione non dovrebbero essere valutati nella singola relazione uomo-donna, ma come fattore di contesto, culturale, quindi in una dimensione spersonalizzata.

Anche questa valenza oggettiva, che si vuole attribuire alla tipologia di reato di genere, in cui a rilevare non sarebbe il motivo, la causa psichica quanto il carattere strutturale e la matrice socioculturale<sup>4</sup> non convince: tali fattori ambientali tendenzialmente "normalizzati" nell'ambito delle relazioni sociali, lavorative, familiari non possono essere considerati attributi di una condotta, giustificandone un aggravio sanzionatorio, semplicemente perché non sono riconducibili alla responsabilità del singolo. Si configurerebbe una nuova forma di responsabilità "per il contesto culturale" che normalmente si subisce e non si sceglie, violando così palesemente il principio di personalità della responsabilità penale, perché chiaramente non si risponde per un fatto proprio, ma per un prodotto di un intero gruppo che quella cultura o sottocultura ha elaborato.

Inoltre in Italia attraverso il femminicidio non si colpisce la donna perché appartenente ad una categoria, ma una donna in concreto che si è sottratta, ribellata alla relazione interpersonale fondata su di uno squilibrio di potere. Analizzando i dati sulla violenza di genere, si evince come essa si consuma prevalentemente in ambito affettivo e familiare, pertanto le ipotesi di femminicidio più diffuse sono il femminicidio c.d. intimo e quello familiare. Quindi più che essere un crimine d'odio è innanzitutto un delitto "relazionale".

Questa scelta di tipizzazione che colloca il femminicidio tra i crimini d'odio sembra frutto di una suggestione legata ad una comparazione di tipo criminologico inappropriata: nel prendere in considerazioni modelli e ordinamenti stranieri non si è tenuto conto

delle diverse tipologie di femminicidio, differenti anche rispetto a contesti geografici a noi lontani: mentre in America Latina, Africa, Asia sembra sia ritornata la caccia alle streghe ed effettivamente la donna viene uccisa in quanto donna, perché appartenente ad una categoria specifica legata al genere, tale dimensione fenomenologica non sembra affatto caratterizzare i crimini contro le donne in Europa o in Italia.

Se il sentimento di odio o di discriminazione è invece collocato nell'ambito di una relazione interpersonale, la condotta tipica presenta una eccessiva soggettivizzazione, che trasforma i giudici in "palombari dell'anima"<sup>5</sup>. A parte l'attrito con il principio di materialità, anche l'indeterminatezza e la genericità dei termini non consentono di cogliere le peculiarità del femminicidio rispetto ad un normale omicidio.

L'impressione è che proprio il riferimento al termine femminicidio abbia semplificato eccessivamente la questione, come se ciò fosse sufficiente a delimitare nettamente la tipicità di una condotta la cui complessità invece dovrebbe essere maggiormente problematizzata per scandagliare anche le concrete possibilità di ricorrere allo strumento penale senza mortificare principi e garanzie, ma anche funzioni e ambiti di azione<sup>6</sup>.

All'odio e alla discriminazione come prima modalità di aggressione del bene vita si è aggiunto l'atto di prevaricazione e poi una serie di locuzioni, tra loro sostanzialmente equivalente dal punto di vista semantico, che ribadiscono quella idea di delitto di potere, senza però effettivamente definirlo. Il ricorso ad una serie di termini ridondanti non chiarisce l'essenza del disvalore specifico del femminicidio, potendo tali situazioni, se considerate in una dimensione meramente interpersonale, riscontrarsi anche nelle ipotesi di omicidio comune e persino ove la vittima sia un uomo<sup>7</sup>.

Anche quindi definire un omicidio come atto di prevaricazione, controllo, possesso, dominio non contraddistingue efficacemente quel disvalore aggiuntivo, in grado di giustificare una fattispecie autonoma e punita più gravemente e questa carenza descrittiva inficia la possibilità di orientare l'interprete nel discriminare il femminicidio dall'ipotesi dell'art. 575 c.p..

La nuova formulazione prevede, inoltre, una ipotesi di femminicidio "in relazione" ad un contesto affettivo, in cui assume un ruolo fondamentale il rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Anche questa ipotesi sembrerebbe una modalità riconducibile alla più ampia categoria degli atti di dominio, possesso, controllo: non accettare la libertà della donna di scegliere una relazione è sostanzialmente una manifestazione di un potere illegittimo e prevaricatore. Interpretata come *species* di un atto di potere, dominio, controllo o prevaricazione, tuttavia, la previsione di questa specifica modalità aggressiva, nonostante sembrerebbe limitare la sfera di operatività del femminicidio, non fornisce alcuna indicazione su come il rapporto affettivo debba porsi rispetto all'evento omicidiario. La disposizione utilizza termini tecnici privi di una reale capacità selettiva e tipizzante, che in modo approssimativo fanno riferimento a delle costanti criminologiche empiricamente verificate<sup>8</sup>, ma che non sono state tradotte nella norma attraverso una tecnica di tipizzazione coerente con i canoni della tassatività e determinatezza. Non è infatti chiaro se il riferimento al rifiuto di un rapporto affettivo costituisca solo il contesto oppure sia un elemento scatenante dell'atto omicidiario, che nella diade reo-vittima può assumere persino un valore causale o finale oppure essere solo il motivo della condotta<sup>9</sup>.

Infine la norma ripropone la problematica ipotesi di un omicidio come atto di limitazione della libertà personale: anche in questo caso potremmo riscontrare una *species* della più ampia categoria di atto di controllo, possesso, dominio o prevaricazione, ma la domanda è se effettivamente questo sia un elemento distintivo del femminicidio o se invece questa soppressione della libertà personale sia connaturata a qualsiasi atto omicidiario. Tale dolo specifico risulta pertanto pleonastico e privo di capacità selettiva.

## 4. Conclusioni

La tecnica casistica, teoricamente adottata dal nostro legislatore nel caso di femminicidio, dovrebbe garantire una maggiore determinatezza e tassatività della disposizione e se vi è un rischio è quello di circoscrivere troppo la fattispecie e lasciare vuoti di tutela. Tale vocazione casistica che caratterizza la disposizione si basa su di una polarizzazione del femminicidio, da un lato, come crimine d'odio che non ha ragione d'essere nel nostro contesto, dall'altro, ripropone in modo ripetitivo prevalentemente questa idea di delitto di potere, locuzione molto suggestiva e anche evocativa della dimensione criminologica del femminicidio, ma difficilmente traducibile in termini penalistici. Sembra evidente che gli elementi distintivi del femminicidio non riescano ad inquadrarlo come vera e propria ipotesi speciale di omicidio e porrà, in caso di approvazione, un problema di concorso apparente di norme<sup>10</sup>.

L'impressione è che la previsione del femminicidio presentata come una rivoluzione<sup>11</sup>, propagandata come una svolta culturale epocale costituisca, invece, una mistificazione dello strumento penale, che come spesso accade diviene una illusoria risposta, un mero ansiolitico sociale che ha come unico scopo simbolico ricavare un consenso sociale<sup>12</sup>.

Al di là delle possibili tecniche di tipizzazione – questione molto complessa – l'osservazione empirica diviene fondamentale per cogliere come il femminicidio si ponga come esito finale di una progressione criminosa, di una violenza sistemica, di abusi quotidiani, che occorre intercettare prima che degenerino nella condotta omicidiaria<sup>13</sup>. Importantissima anche la rilevazione statistica del fenomeno, che aiuterebbe a delineare meglio i contorni del/dei femminicidi, ma nonostante la legge n. 55 del 5 maggio 2022 "Disposizioni in materia di statistica in tema di violenza di genere" preveda tale raccolta dati, mancando i decreti attuativi, non si può procedere a tale attività.

L'introduzione di nuova fattispecie in un contesto sociale, istituzionale familiare che sostanzialmente legittima o dissimula tali forme di violenza e discriminazione contro le donne, appare quantomeno contraddittoria<sup>14</sup>: pare evidente che non possa solo il diritto penale intervenire per fronteggiare un fenomeno millenario di sopraffazione, che nel corso dei secoli da una dimensione meramente culturale, religiosa e sociale si è strutturato in una divisione rigida di ruoli tra generi<sup>15</sup>. Non possono quindi che ripetersi le critiche già espresse rispetto alla definizione e inquadramento del femminicidio tra i delitti di odio: ciò che appartiene alla società, non può essere responsabilità del singolo. La colpevolizzazione del singolo ha come conseguenza una deresponsabilizzazione della società, che invece dovrebbe attraverso le istituzioni farsi carico di superare le asimmetrie di potere che caratterizzano tutte le forme di violenza contro le donne.

Il rischio ulteriore dell'introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio è paradossalmente proprio una distorsione di quel messaggio simbolico che si vorrebbe veicolare: un'accentuazione di una dimensione prettamente interpersonale del fenomeno che si riduce al contrasto di singoli atti di violenza e una attenzione esclusiva alla singola vittima donna oscura la dimensione strutturale e sistematica del problema fin qui evidenziata e, spiegando la singola vicenda sulla base una relazione patologica, nega proprio il carattere di delitto di potere del femminicidio. Sul piano identitario si consolida lo stereotipo della donna soggetto vulnerabile, bisognosa di interventi paternalistici e non di politiche di emancipazione<sup>16</sup>.

Il problema quindi non è il vittimocentrismo, ma il tentativo di ridurre un fatto sociale complesso ad un fatto individuale penalmente rilevante la cui responsabilità è da attribuire al singolo, sostanzialmente per assolvere società, ma soprattutto il potere politico<sup>17</sup>. Per sradicare modelli di disuguaglianza di genere occorre superare paradigmi di forza che rappresentano, organizzano e legittimano il dominio maschile sulle donne. E su questo il diritto penale può far poco, sia per i caratteri che contraddistinguono il suo operare, sia per le funzioni che in un diritto penale liberale legittima il ricorso alla pena<sup>18</sup>.

Di fatto la previsione dei reati di genere e dei reati contro le donne non ha sortito grandi risultati, anche a causa della contraddizione e/o una mancata corrispondenza di valori che si registrano tra un ordinamento penale che assume come obiettivo di tutelare le donne e la società e le istituzioni che relegano in una condizione di subalternità le donne.

Infine con l'ergastolo pena fissa si fa del femminicidio un laboratorio sperimentale che imprime una regressione culturale e di civiltà giuridica preoccupanti che andrebbero contrastate tenacemente. È una breccia nell'impianto costituzionale che attribuisce persino al diritto penale una funzione solidaristica di rieducazione e non di neutralizzazione del reo.

## Note

---

1. Per un'approfondita analisi della direttiva Braschi, S., "La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell'ordinamento nazionale", in *Dir.pen.proc.*, 2024, 1367.
2. Sul punto si veda Corn, E., "Il reato di femminicidio nel Codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata", in *Sistema Penale*, 12 dicembre 2025; Mongillo, V., "Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettive", in *Sistema Penale*, 12 giugno 2025, 12; Passione, M., "Diritto penale (de)formato", in *Giurisprudenza penale*, 2025, 7-8; Virgilio, M., "Chi ha urgenza di introdurre nel Codice penale il delitto di femicidio/femminicidio", in *About Gender*, 2025, 433.
3. Sul punto Bartoli, R., "Il tornante del femminicidio: si compirà il passo dal populismo al sadismo penale?" in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025, 14: "La tendenza a prevedere nuove circostanze o nuove fattispecie con elementi specializzanti rispetto a fatti già puniti impone infatti sempre di più non solo un vaglio di proporzione sanzionatoria, ma anche un vaglio di coerenza tra elemento specializzante e disvalore del fatto, nonché di coerenza tra l'elemento specializzante e il *quid pluris* sanzionatorio".
4. Su questa interpretazione Massaro, A., "Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio", in *Sistema Penale*, 15 giugno 2025.
5. Pugiotto, A., *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025. Evidenziano questa estrema soggettivizzazione della fattispecie anche Fiandaca, G., "Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio", in *Sistema Penale*, 14 marzo 2025; Gatta, G.L., "Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali", in *Sistema Penale*, 6/2025, 155, 157; Mongillo, V., *Diritto penale*, cit., 9; Passione, M., *Diritto penale*, cit., 3 il quale paventa anche i rischi di vittimizzazione secondaria.
6. Sulla difficoltà di tipizzare il femminicidio si vedano le considerazioni di Gatta, G.L., cit., 158: "la norma proposta cerca di afferrare una realtà complessa, un contesto culturale e relazionale, nel quale si ambientano i femminicidi, che presenta sì caratteri ricorrenti e noti agli esperti ma che non è affatto facile fissare in una fattispecie legale sufficientemente precisa, tassativa e determinata, che descriva cioè in modo chiaro ed espresso fatti suscettibili di essere accertati nel processo, applicando un trattamento penale più grave di quello ordinario".
7. Massaro, A., *Riflessioni*, cit., 10, propone una distinzione della triade controllo, possesso, dominio che ne evidenzerebbe una sorta di scalarità nella relazione di potere.
8. Come evidenziano i dati Istat le violenze vengono perpetrate prevalentemente in un contesto familiare o affettivo 4 volte su 5
9. Bartoli, R. *Il tornante*, cit., 6 ritiene che questo sia: "questo elemento si può considerare soggettivo oggettivizzato, perché, se, da un lato, il fatto deve essere commesso "in relazione a" (in una prima versione si prevedeva "in conseguenza di") un rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto, dall'altro lato, tale rifiuto può essere in "relazione" con il fatto solo se da esso scaturisce la spinta psico-motivazionale dell'autore nel senso della causazione della morte di una donna".
10. Evidenza come le difficoltà probatorie legate ad atteggiamenti soggettivi e finalità possa di fatto orientare l'accusa verso la contestazione di un omicidio aggravato ex art. 575 c.p., Gatta, G.L., cit., 158. Così magicamente dalle statistiche sparirebbe il femminicidio, come è accaduto in Cile, sul punto Virgilio, M., *Chi ha urgenza*, cit., 435.
11. In questi termini F. Menditto intervistato da Valeria Di Corrado per *Il Messaggero*, 8 marzo 2025. Sul trionfalismo anche degli esponenti governativi si vedano le osservazioni critiche di M. Pelissero, *op.cit*

12. Tali interventi vengono annoverati nella tendenza populista di tutte le società contemporanee che vivono una vera e propria passione punitiva, sul punto Fassin, D. (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, Milano. Sterminata è la letteratura critica, si rinvia ai contributi principali: Fiandaca, G., "Populismo politico e populismo giudiziario", in *Criminalia*, 2013, 95; Pulitanò, D., "Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale", in *Criminalia*, 2013, 123; Palazzo, F., "Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)", in *MediaLaws*, 2018, 3, 14; Ferrajoli, L., "Democrazia e populismo", in *Rivista AIC*, 2018, 3, 515; Risicato, L., (2019) *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, Torino; Anastasia, S., Anselmi, M., Falcinelli, D. (2020), *Populismo penale: una prospettiva italiana*, 2° ed., Cedam, Padova; Cornelli, R., *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 9 marzo 2020; Amati, E. (2020), *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Giappichelli, Torino. Rispetto alla violenza di genere e violenza contro le donne si vedano le considerazioni critiche di Maugeri, A.M. (2021), *I reati sessualmente connotati e diritto penale del nemico*, Giappichelli, Pisa; Vitarelli, T., *Violenza contro le donne e bulimia punitiva*, in *Riv.trim.dir.pen.cont.*, 2020, 461.
13. Sul punto M. Pelissero, il quale evidenzia come anche i reati di genere e contro le donne non si siano stati strumenti efficaci a dimostrazione del fatto che in tale ambito il diritto penale ha limitate capacità di intervento.
14. Federici, S. (2022), *Caccia alle streghe e Capitale, Donne, accumulazione, riproduzione*, DeriveApprodi, Roma, 98, critica: "la proposta di una legislazione più punitiva, utile solo a dare più potere a quelle stesse autorità che, direttamente o indirettamente, sono responsabili del problema". In questo senso anche Pitch, T. (2022) , *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
15. Sul punto si vedano la ricostruzione storica dell'evoluzione del dominio maschile di Federici, S. (2022), *Caccia alle streghe e Capitale, Donne, accumulazione, riproduzione*, DeriveApprodi, Roma.
16. Per un approfondimento sulla vulnerabilità delle donne Massaro, A., "Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes", in *Genius*, 2025, 16., cit. 16. Si vedano le considerazioni critiche di Re, L., Rigo, E., Virgilio, M., "Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno e effettività delle politiche di contrasto", in *Studi sulla Questione criminale*, 2019, 1-2, 9, 15
17. In questo senso la critica di Gruber, A., "Cautions against criminalization", in Caletti, G.M., Summerer, K. (a cura di), *Criminalizing Intime image abuse: a comparative perspective*, Oxford, 2024, 83.
18. Si vedano le conclusioni cui giungono Re, L., Rigo, E., Virgilio, M., *La violenza*, cit., 27.